

REGOLAMENTO (CEE) N. 1428/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1991

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 287/91 (**), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (†); modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (‡), il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della lira sterlina nel corso del periodo di riferimento dal 22 al 28 maggio 1991, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (§), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/91 (¶), comporterebbe in linea di massima, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (‡), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 (¶), l'aumento, con effetto al 3 giugno 1991, dei divari monetari applicabili nel Regno Unito nel settore delle carni suine; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi divari monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato XI del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... £	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... £	Applicabile dal ...
«Carni suine	0,795423	2 giugno 1991	0,794706	3 giugno 1991»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(*) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

(**) GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 10.

(†) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(‡) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(§) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(¶) GU n. L 132 del 27. 5. 1991, pag. 40.

(‡) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(¶) GU n. L 358 del 8. 12. 1989, pag. 28.